



Articolo 1

Denuncia di contratto di vendita e richiesta dei relativi documenti per il trasporto

La denuncia dei contratti di vendita stipulati dalle parti, prevista dalla Legge istitutiva dell'Ente Nazionale Risi, sarà presentata all'Ente stesso contestualmente alla richiesta di emissione dei relativi buoni di consegna o certificati di trasferimento.

La denuncia di contratto deve essere redatta sul modello allegato 1), indirizzata al Centro Operativo o ad una delle Sezioni o uffici periferici dell'Ente Nazionale Risi.

Il modello allegato 1) deve essere compilato in ogni sua parte a mezzo di computer, macchina per scrivere oppure a mano, con inchiostro blu o nero ed in stampatello, o con gli strumenti telematici messi a disposizione dall'Ente agli operatori registrati.

Il modello allegato 1) deve essere sempre sottoscritto in modo leggibile dal richiedente, delegato alla presentazione della denuncia di contratto; per gli operatori registrati, il codice utente utilizzato per la compilazione ha valore di sottoscrizione.

La denuncia dei contratti di vendita effettuata con le modalità sopradescritte contiene anche la richiesta di emissione dei relativi CTR o buoni per il trasporto risone.

La denuncia di contratto deve essere accompagnata dalla prova del versamento dei diritti di contratto, ove dovuti, nella misura fissata per ciascuna campagna di commercializzazione.

Articolo 2

Emissione dei certificati di trasferimento/buoni di consegna da parte dell'Ente Nazionale Risi

Ricevuto il documento di cui all'art. 1, il Centro Operativo provvederà alla emissione dei certificati non oltre il giorno successivo a quello di presentazione della denuncia di contratto/richiesta, salvo motivi ostativi il rilascio.

Ogni certificato di trasferimento o buono di consegna verrà emesso dall'Ente Nazionale Risi, a far tempo dal 1 settembre 2018, in formato elettronico. Il documento verrà messo a disposizione delle parti sul portale riservato agli operatori registrati e potrà essere anche inviato a mezzo elettronico. Rimane possibile, in via eccezionale e per casi particolari, l'emissione su modulo cartaceo in 6 copie che verrà consegnato al richiedente.

Il certificato di trasferimento o buono di consegna potrà essere utilizzato per un solo viaggio.

Esso dovrà essere stampato a cura delle parti e compilato nel riquadro relativo al trasporto, direttamente dagli interessati, con le informazioni richieste dalla modulistica predisposta, conformemente alle vigenti disposizioni di Legge.

Tutti i tipi di certificato di trasferimento saranno emessi per il peso provvisoriamente dichiarato dagli interessati.

L'Ente Nazionale Risi, al fine di facilitare l'utilizzo dei buoni di consegna e certificati di trasferimento può consentire la stampa di tali documenti anche presso le sedi degli operatori. Questo servizio, disciplinato da apposito regolamento, è reso gratuitamente dall'Ente per ciò che concerne l'utilizzo del sito internet riservato agli operatori mentre i costi di accesso alla rete internet rimangono a carico dell'utilizzatore.

Articolo 3

Validità dei certificati di trasferimento/buoni di consegna

I documenti di trasporto emessi dall'Ente Nazionale Risi sono validi fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio.

Decorso tale termine non potranno più essere utilizzati e dovranno essere riconsegnati ad uno degli uffici dell'Ente per la relativa registrazione.

In ogni caso la validità dei documenti di trasporto termina il 31 agosto di ogni anno.



Articolo 4

Modalità di utilizzo dei certificati di trasferimento/buoni di consegna

I certificati di trasferimento/buoni di consegna potranno essere utilizzati per un solo viaggio da effettuarsi nel periodo di validità del documento stesso.

I documenti dovranno stampati a cura delle parti e dovranno essere compilati nel riquadro relativo al trasporto, direttamente dagli interessati, con le informazioni richieste dalla modulistica predisposta.

I documenti rilasciati a seguito del versamento dei corrispondenti diritti di contratto potranno essere utilizzati per trasporti fino ad un peso di 7 tonnellate superiore al peso provvisorio per il quale sono stati emessi.

Il peso eccedente il peso provvisorio incrementato di 7 tonnellate sarà considerato come trasportato senza il relativo documento e sarà assoggettato al pagamento del relativo diritto di contratto in misura doppia.

Articolo 5

Obbligo di restituzione di una copia dei certificati di trasferimento/buoni di consegna all'Ente Nazionale Risi

L'operatore deve restituire all'Ente, anche a mezzo elettronico, una copia contenente le indicazioni dell'utilizzo, non appena il certificato di trasferimento/buono di consegna è stato utilizzato.

Sulla base del peso effettivamente trasportato sarà calcolato il conguaglio dei diritti di contratto e l'ammontare delle somme ulteriori eventualmente dovute ai sensi del precedente articolo 4.

Articolo 6

Modalità di sollecito di copia dei certificati di trasferimento/buoni di consegna e trattamento delle relative inadempienze

L'Ente, a mezzo del proprio Centro Operativo, provvederà a sollecitare, con periodicità mensile, la restituzione dei certificati scaduti di validità mediante invio agli operatori di apposito elenco.

Al 31 dicembre di ogni anno tutti i documenti di trasporto non restituiti, relativi alla campagna conclusa al 31 agosto precedente, verranno considerati come documenti smarriti e il saldo del controvalore dei diritti di contratto applicabili ad un trasporto di 37 tonnellate sarà portato a debito dell'operatore in questione.

L'Ente Risi in tutti questi casi si riserva il diritto di esperire controlli più approfonditi e di segnalare tale inadempienza alle Autorità competenti.

Articolo 7

Certificati di trasferimento/buoni di consegna non usufruiti

Sono considerati "non usufruiti" i certificati di trasferimento/buoni di consegna che non sono stati utilizzati per il trasporto del risone.

Copia di tali certificati, non recante alcuna dicitura nella parte relativa al trasporto, barrata con la dicitura non usufruito e recante il timbro del richiedente, dovrà essere trasmessa, anche a mezzo elettronico, all'Ente Nazionale Risi

I certificati non usufruiti, restituiti all'Ente Nazionale Risi, consentiranno l'accredito in estratto conto dei diritti di contratto eventualmente versati.

Articolo 8

Merce respinta al mittente

Quando il prodotto oggetto di compravendita, per qualunque motivo, viene respinto al mittente, nella casella annotazioni deve essere riportata la dicitura "Merce respinta al mittente".

L'annotazione deve essere sottoscritta con firma leggibile, deve essere datata e deve essere apposto il timbro della riseria.



Una volta terminato l'uso, copia del certificato di trasferimento/buono di consegna deve essere consegnata, anche a mezzo elettronico, all'Ente Nazionale Risi.

Articolo 9

Merce respinta e destinata a destinatario/compratore diverso da quello indicato

Quando il prodotto oggetto di compravendita, per qualunque motivo, viene respinto dal compratore ma il risone, anziché tornare al mittente, viene destinato ad altra destinazione, le modalità operative da adottare sono, a seconda del caso, le seguenti:

1. La merce viene destinata ad un destinatario diverso, ma il compratore resta quello identificato nel documento e che ha versato i relativi diritti di contratto.

In questo caso è sufficiente apportare sul documento a penna nera o blu ed in stampatello il luogo di effettiva destinazione. Una volta inviata, anche a mezzo elettronico, la copia del predetto certificato all'Ente Nazionale Risi l'informazione verrà adeguatamente registrata nel sistema informativo.

2. La merce viene destinata ad un destinatario diverso che acquista il risone in luogo del compratore identificato nel documento.

In questo caso è necessario apportare sul documento a penna nera o blu ed in stampatello sia il luogo di effettiva destinazione della merce che il compratore della stessa. Il nuovo compratore apporrà la scritta "si conferma l'acquisto" in calce al documento sottoscrivendo l'annotazione ed apponendo il proprio timbro. Il documento sarà utilizzato dal compratore per il carico nella propria contabilità di magazzino e per la registrazione sul registro di carico e scarico modello "N" o modello "O".

Al momento della restituzione anche a mezzo elettronico, di una copia del documento annotato l'Ente provvederà ad annullare il certificato dalla posizione del primo compratore, con relativo

accredito dei diritti di contratto pagati, e registrerà a debito del compratore effettivo il controvalore dei diritti di contratto. Nessun ulteriore documento deve essere richiesto dalle parti.

Articolo 10

Invio alle parti del Certificato di Trasferimento/Buono di consegna definitivo.

L'Ente, a mezzo di procedure automatizzate procederà ad inviare a tutti gli attori del CTR, tramite e-mail PEC, un nuovo documento elettronico firmato e provvisto di marca temporale, contenente i dati di utilizzo definitivo.